

Firmato digitalmente da

**GIANLUIGI
GIANNUZZI CARDONE**

Signature date and time:
2017/12/02 12:24:13

Studio Legale
Avv. Gianluigi Giannuzzi-Cardone
Fondato dagli Avvocati
Giacomo Giannuzzi-Cardone e Diego D'Onghia Rogadeo

Bari, li 30 novembre 2017

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
drpu@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito Territoriale di Bari
uspba@postacert.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Nervi-Galilei"
bais02200r@pec.istruzione.it

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL scuola del 29 novembre 2007 per illegittima revoca di incarico a tempo determinato conferito fino al termine delle attività didattiche.

Formulo la presente in nome e per conto della prof.ssa Rosa Settanni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], alla [REDACTED], in virtù di espressa procura valida a tutti gli effetti di Legge, e che elegge domicilio presso lo studio del sottoscritto difensore in Bari alla via Marchese di Montrone 126 (g.giannuzzi@pec.it), e si rappresenta quanto segue.

La prof. Settanni è docente di scuola secondaria superiore, in servizio fino al 24 us, con contratto a tempo determinato del 2.10.2017, presso l'I.I.S.S. "Nervi-Galilei" di Altamura (BA), su posto normale, clc A065.

Sta di fatto che il giorno 24 us la docente, recatasi diligentemente a scuola per svolgere le mansioni assegnatele, ha appreso che l'amministrazione, sin dal giorno 22 us, ha inteso revocare unilateralmente il contratto di lavoro stipulato fino al termine delle attività didattiche, e nominare sullo stesso posto altra docente.

Sta di fatto che il recesso datoriale è nullo/annullabile e comunque invalido, in quanto è privo di qualsivoglia valida giustificazione, nulla, peraltro, significando la motivazione utilizzata ("ripristino graduatoria"); d'altronde la condotta datoriale si pone in aperto contrasto con i principi dettati in tema di esecuzione dei contratti, sia interpretandola quale risoluzione unilaterale del rapporto, sia intendendola diversamente.

Infatti, il contratto sottoscritto tra l'amministrazione scolastica e la docente è stato concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c., ed è quindi perfettamente efficace

nel momento in cui il proponente, l'amministrazione, ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, la docente.

Peraltro, è appena il caso di ricordare che l'istituto della "revoca" (di chiara derivazione amministrativa, ed infatti è disciplinata dall'art. 21 quinquies della legge 241/1990) non può trovare sede in un ambito, quale quello in cui si versa, nel quale la p.a. conclude contratti "*jure privatorum*", tanto più se, come nel caso di specie, è sprovvista della benché minima motivazione.

Tanto è pacificamente chiarito in numerosissime pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha testualmente affermato che "*l'atto unilaterale con il quale l'amministrazione recede illegittimamente dal contratto ha gli stessi effetti di un recesso contrattuale fra privati, atteso che anche la revoca dell'incarico non ha natura autoritativa (al pari del conferimento dell'incarico) ed è assunta con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato*" (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 18 dicembre 2012, n. 23351; v. anche Cass. n. 8328/2010).

Dunque, non v'è chi non veda che, effettuata regolarmente la nomina della docente, il vincolo contrattuale esisteva ed era pienamente valido, e quindi non è ammissibile né alcuna risoluzione contrattuale, né altri comportamenti concludenti volti ad eludere l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.

Inoltre, la responsabilità contrattuale derivante dalla condotta dell'Istituzione Scolastica altamura non è ascrivibile (solo) a quest'ultima, in quanto, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione "*anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione ai circoli didattici, alle scuole medie, e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) – che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale – si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa*" (Cass. civ., sezione lavoro, sent. n. 20251/2008).

Ma v'è ancora di più.

L'impugnata revoca, oltre ad essere infondata per le motivazioni suddette, è illegittima anche in quanto si pone in contrasto con noto principio contenuto all'art. 461, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 297 del 1994. Ed infatti, la suddetta norma fa espresso divieto di effettuare modifiche di organico dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, e tale termine decorre dalla data di inizio delle lezioni fissata dalle Regioni che iniziano più tardi, come chiarito dalla Circolare Ministeriale del 30.07.1998, n.337. Orbene, poiché le lezioni hanno avuto inizio, nelle Regioni che iniziano più

Studio Legale
Avv. Gianluigi Giannuzzi-Cardone
Fondato dagli Avvocati
Giacomo Giannuzzi-Cardone e Diego D'Onghia Rogadeo

tardi, il 15.09.2017, il provvedimento, quand'anche, per denegata ipotesi, apparisse legittimo, avrebbe dovuto essere disposto non oltre il 5.10.2017.

Per tali motivi la docente ha impugnato il recesso con pec del 24.11.2017, richiedendo l'immediata riammissione in servizio; tuttavia, ad oggi, detta istanza è priva di riscontro.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, anche allo scopo di evitare il perpetrarsi di una evidente situazione di illegittimità, e l'instaurazione di un procedimento giudiziale, altrimenti scongiurabile

Si chiede

L'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2006/2009, al fine di ottenere la riammissione in servizio, con decorrenza dal giorno della illegittima revoca, con ogni conseguenza di Legge.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da
avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

prof.ssa Rosa Settanni

